



COMUNE DI FOLIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno
SERVIZI SCOLASTICI

**Capitolato Speciale d'appalto
del servizio di Trasporto Scolastico e assistenza Comune di FOLIGNANO
A.S. 2019/2020-2020/2021-2021/2022**

INDICE

1. Oggetto dell'appalto
2. Durata dell'appalto
3. Veicoli di servizio
4. Scuole servite
5. Importo stimato dell'appalto
6. Aggiudicazione
7. Vincoli derivanti dall'aggiudicazione
8. Modalità di esecuzione del servizio
9. Interruzione del servizio
10. Verifiche e controlli
11. Oneri ed obblighi a carico della ditta appaltatrice
12. Variazioni del corrispettivo in corso d'appalto
13. Ulteriori disposizioni
14. Deposito cauzionale definitivo
15. Sanzioni
16. Risoluzione del contratto
17. Recesso – Clausola CONSIP
18. Modifiche organizzative e vicende soggettive dell'appaltatore
19. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione o recesso dal contratto
20. Pagamento del servizio
21. Responsabilità-polizze RCA—RCT./RCO
22. Transazione e Controversie
23. Spese contrattuali e di pubblicità legale del bando ed avviso di gara
24. Tutela delle privacy
25. Rinvio a normativa generale

Allegato 1 – Piano trasporto scolastico AS.2018/2019

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico ed assistenza a bordo degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado statali ubicate nel territorio di Folignano secondo il calendario scolastico annuale predisposto dalle competenti autorità mediante l'istituzione delle speciali linee di trasporto scolastico descritte nello specifico "Piano del Trasporto scolastico" che verrà predisposto dalla ditta aggiudicataria di concerto con l'Amministrazione sulla scorta delle iscrizioni al servizio pervenute nell'anno scolastico di riferimento.

Nel servizio rientrano anche i servizi extrascolastici messi a disposizione dell'ISC "Folignano-Maltignano" che ricomprendono, oltre alle visite didattiche all'interno ed al di fuori del territorio comunale, anche i servizi non occasionali che prevedono il trasporto settimanale e periodico di alunni per attività anche sportive da effettuarsi durante l'orario scolastico.

Schematicamente il servizio viene così suddiviso:

Servizio A) comprende il trasporto casa/scuola e viceversa degli alunni delle scuole materne, primarie e secondarie di I grado con il prelevamento degli stessi presso i vari punti di raccolta per la frequenza delle lezioni e delle attività integrative pomeridiane ed il servizio di assistenza e sorveglianza sullo scuolabus (pagamento a forfait) per circa km.69.980 annui;

Servizio B) comprende nr.80 escursioni didattiche/culturali nel territorio comunale e nelle zone limitrofe (pagamento ad escursione) per anno scolastico per circa km.3.000 annui senza assistenza atteso che la stessa è effettuata dal personale docente accompagnatore;

I dati riportati nell'**Allegato 1 "Piano del Trasporto scolastico – A.S. 2018/2019"** per il trasporto casa/scuola hanno valore del tutto indicativo e sono suscettibili di essere modificati sulla scorta delle iscrizioni annuali al servizio nel periodo di vigenza del contratto di appalto, ma costituiscono necessario punto di riferimento per le ditte concorrenti per la migliore comprensione dell'organizzazione del servizio e quindi per la formulazione dell'offerta.

Sulla base dei dati storici, **la percorrenza annua registrata nell'A.S.2017/2018**, è stata la seguente:

Dati consuntivi servizio	A.S.2017/2018	KM
Servizio A) Tragitti ed assistenza casa/scuola frequenza lezioni ordinarie	LINEA 1	9.480
	LINEA 2	8.970
	LINEA 3	10.070
	LINEA 4	5.766
	LINEA 5	12.510
	LINEA 6	15.434
	TOTALE KM	62.230
Attività integrative pomeridiane		7.750
	TOTALE KM	69.980

Il numero dei trasportati con gli scuolabus del servizio appaltato è stato il seguente:

Scuola	2017/2018
Infanzia	67
Primaria	193
Secondaria 1° grado	170
Totali	<u>430</u>

I dati sopra riportati, riferiti all'anno scolastico A.S.2017/2018, di kilometraggio e di utenza sono puramente indicativi e pertanto non impegnativi per l'Ente appaltante in quanto potranno variare in eccesso o in difetto in qualsiasi momento durante la vigenza del rapporto contrattuale per effetto del volume delle iscrizioni annuali al servizio o per qualsiasi motivazione connessa ad un'eventuale

diversa organizzazione dello stesso al fine di soddisfare la programmazione della autorità scolastica e, ove possibile, le esigenze dei fruitori del servizio stesso, comunicate dall'Amministrazione Comunale, senza che ciò possa giustificare la richiesta della Ditta Aggiudicataria di variare le condizioni economiche, salvo quanto stabilito dall'articolo 12.

Art. 2 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di tre anni scolastici con decorrenza l'inizio dell'A.S.2019/2020 fino al termine dell'A.S.2021/2022 salvo l'eventuale opzione, nella facoltà del Comune, della ripetizione dei servizi per ulteriori 3 anni scolastici ex art.63, comma 5 del D.Lgs.50/2016 e smi. I giorni effettivi di esecuzione del servizio saranno quelli previsti dal calendario scolastico dell'istituzione scolastica, fatte salve le variazioni per forza maggiore (sospensione per consultazioni elettorali, scioperi, etc) o quelle disposte dai competenti organi scolastici nell'ambito della propria autonomia. Le date di attivazione e di sospensione del servizio saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria dal competente Ufficio del Comune di Folignano, tenuto conto del calendario scolastico annuale stabilito dalle competenti autorità.

Il contratto potrà essere rinnovato se ed in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della scadenza. L'aggiudicatario assume comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni nelle more del perfezionamento della nuova procedura di affidamento e comunque non oltre 180 giorni successivi alla scadenza del contratto, su richiesta dell'Amministrazione comunale, comunicata in forma scritta almeno 15 giorni prima della scadenza naturale del contratto. La ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal capitolato e dal contratto.

Art. 3 - Veicoli di servizio

La ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio con mezzi di sua proprietà o comunque nella propria disponibilità in numero adeguato alle esigenze del servizio ed in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale e di esercizio dell'attività di trasporto passeggeri.

In particolare la ditta aggiudicataria dovrà dimostrare la disponibilità di **almeno nr.6 scuolabus, di cui n.1 attrezzato per il trasporto disabili(di cui 3 almeno 50 posti e i restanti con capienza non inferiore a 34 posti come risultanti dalla carta di circolazione)** adeguati alla quantità e qualità dell'utenza nonché in possesso delle caratteristiche di dimensione e di ingombro richieste dalla rete viaria comunale su cui dovrà essere espletato il servizio. Gli scuolabus, idonei alle caratteristiche degli itinerari, dovranno trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere e, comunque, non superiore al numero di persone indicato sul libretto di circolazione.

Sarà onere della ditta fornire, all'inizio di ogni A.S., l'elenco aggiornato unitamente a copia delle carte di circolazione degli scuolabus utilizzati ed adibiti al servizio rispondenti alle caratteristiche dichiarate e valutate in sede di offerta.

La ditta deve comunque garantire lo svolgimento del servizio a mezzo di scuolabus di scorta di proprietà o nella propria disponibilità con caratteristiche analoghe per sostituzione degli stessi in caso di guasto meccanico o incidente entro 15 minuti dal verificarsi dell'evento. A tale fine l'aggiudicatario si obbliga a custodire i mezzi utilizzati per il servizio in locali/aree idonee per la rimessa, nel rispetto delle prescrizioni di legge, localizzati nel territorio del Comune di Folignano o ubicati in un raggio di 10 Km dal Comune stesso. Gli scuolabus in sostituzione devono essere idonei mezzi di trasporto collettivo tecnicamente adeguati ed omologati al servizio oggetto dell'appalto, alle caratteristiche delle strade comunali e della specifica utenza.

Tutti gli automezzi utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con quanto disposto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" ed alla successiva circolare n. 23 del 1 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della navigazione, dal Codice della Strada e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18 Aprile 1977 come modificati e integrati con successivi D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010.

A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato grado di pulizia ed il funzionamento di tutti gli impianti presenti. Dovranno, inoltre, essere osservate eventuali prescrizioni o limitazioni derivanti dalla concessione di linea o dall'autorizzazione al noleggio con conducente per quei veicoli in possesso di tali titoli autorizzativi, nonché quelle derivanti dalla disciplina sulla limitazione della circolazione emanata dall'Autorità Locale.

La ditta aggiudicataria non può sostituire i mezzi destinati al servizio con altri di targa diversa, se non con autorizzazione del Comune; il nuovo mezzo deve possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione.

Qualora, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, si determinino nuove esigenze organizzative ed i mezzi già utilizzati non si rivelino più numericamente adeguati (necessità di aggiungere nuovi percorsi, minori o maggiori utenti per percorso etc.), le specifiche tecniche dei nuovi mezzi da utilizzare sono decise di comune accordo tra la ditta aggiudicataria e l'Ente appaltante, fatto comunque salvo il rispetto dei requisiti di legge o di regolamento.

Art. 4 - Scuole servite

Le Scuole interessate dal servizio facenti parte dell'I.S.C. "Folignano-Maltignano" sono le seguenti:

- **scuola secondaria di primo grado = 1 plesso**
- **scuola primaria = 3 plessi : Villa Pigna; Folignano Capoluogo; Piane di Morro.**
- **scuola dell'infanzia = 3 plessi : Villa Pigna; Folignano Capoluogo; Piane di Morro.**

Si fanno salve sin da ora le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in vigenza del presente appalto per effetto di decisioni delle competenti autorità.

Art. 5 - Importo stimato dell'appalto

L'importo a stimato per la durata complessiva dell'appalto (tre + eventuali tre anni scolastici per ripetizione servizi) è di €. **1.323.834,00 oltre I.V.A. di legge di cui il costo relativo agli oneri per la sicurezza relativi ai rischi da interferenze ai sensi dell'art.26, comma 3-ter del d.lgs.81/2008 pari a €0,**

➤ determinato dalla somma dei servizi per gli AA.SS. **2019/2020-2020/2021-2021/2022:**

- **importo forfettario a base d'asta per appalto principale per il servizio A) €.640.317,00 oltre IVA**
- **importo unitario a base d'asta per il servizio B) €90,00= oltre IVA ad escursione per nr.240 gite (per totali €21.600,00= oltre IVA)**

➤ determinato dalla somma dei servizi **per eventuale ripetizione** per gli AA.SS. **2022/2023-2023/2024-2024/2025:**

- **importo forfettario a base d'asta per appalto principale per il servizio A) €640.317,00 oltre IVA**
- **importo unitario a base d'asta per il servizio B) €90,00= oltre IVA ad escursione per nr.240 gite (per totali €21.600,00= oltre IVA)**

L'appalto non presenta rischi da interferenze e pertanto l'amministrazione non è tenuta a redigere il DUVRI.

Art. 6 – Aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata a favore della Ditta ammessa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in riferimento ai seguenti punteggi, espressi in centesimi, come declinati nel disciplinare di gara al quale si fa integrale rinvio:

- **1) offerta tecnica** punti: 70/100
- **2) offerta economica** punti: 30/100

Art.7 - Vincoli derivanti dall'aggiudicazione

I prezzi secondo i quali verrà aggiudicato l'appalto, si intendono proposti ed accettati dalla Ditta aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza e remuneratività, a suo completo rischio e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

La ditta aggiudicataria non potrà pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quelli pattuiti in sede di aggiudicazione, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole dopo l'aggiudicazione del servizio salvo quanto previsto dall'art.12 del presente capitolato.

L'attivazione del servizio potrà essere ordinata, per motivi di urgenza, sotto riserva di successiva stipula del contratto.

Si precisa che tutte le condizioni tecnico-qualitative offerte in sede di gara diverranno, in caso di aggiudicazione, altrettanti obblighi contrattuali. In caso di inosservanza il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione ed al risarcimento degli ulteriori danni.

Nel caso in cui emergano irrisolvibili elementi ostativi alla stipulazione contrattuale, si provvederà alla revoca dell'aggiudicazione, agli adempimenti consequenziali ed a nuova aggiudicazione al secondo classificato.

Art. 8 - Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio si svolgerà sui percorsi e secondo gli orari indicati annualmente nel "Piano del Trasporto scolastico", predisposto dalla Amministrazione di concerto con l'appaltatore sulla base delle iscrizioni al servizio raccolte dall'appaltatore stesso prima dell'inizio dell'anno scolastico di riferimento; tale Piano potrà essere suscettibile di modificazioni in corso d'anno (permanenti o temporanee) con obbligo del Comune di Folignano di comunicarlo con almeno 48 ore di preavviso alla Ditta aggiudicataria.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente affidante e che il responsabile del procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

La Ditta aggiudicataria dovrà operare per garantire sempre il servizio, tenendo conto del numero di posti seduti, del numero di soggetti trasportati compresi soggetti in situazione di disabilità, con l'obiettivo di garantire il trasporto di andata e ritorno alla scuola nel minore tempo possibile, tenuto altresì conto del Piano del Trasporto scolastico annuale.

Il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole del territorio comunale sarà effettuato nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole in rapporto al calendario scolastico regionale, così come eventualmente modificato in sede di concertazione locale, garantendo il rispetto dei relativi orari dell'attività didattica.

Il servizio deve essere espletato facendo sì che l'arrivo a scuola avvenga tra i dieci e i cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni; all'orario fissato per l'uscita, il vettore dovrà già trovarsi presso le scuole, garantendo, con idonei automezzi, la totale richiesta degli utenti.

Sarà compito della Ditta appaltatrice conciliare le richieste effettive di trasporto con le caratteristiche dei mezzi utilizzati che devono essere idonei e compatibili con la viabilità del territorio comunale.

I bambini verranno prelevati presso "punti di raccolta" e trasportati alla scuola frequentata e viceversa.

Per i bambini frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, sono necessari servizi di assistenza e sorveglianza da parte di persona adulta, diversa dall'autista; tali servizi comprendono anche le operazioni di aiuto nella salita e discesa dei minori dal mezzo, accompagnamento fino al perimetro scolastico, nella verifica, ad ogni fermata, della presenza di uno dei genitori o di altra persona maggiorenne incaricata dalla famiglia (conosciuta dal minore trasportato ed in possesso di copia di un documento di riconoscimento di uno dei genitori dello stesso) che curi il ritiro dell'alunno trasportato. In caso contrario, non trovandosi sufficienti condizioni di sicurezza per l'alunno, lo stesso non verrà rilasciato dall'assistente e proseguirà il regolare percorso del mezzo fino al Comando di Polizia Municipale, sito in viale Genova, ove sarà custodito dalla stessa assistente dello scuolabus fino all'arrivo dei genitori o di altra persona incaricata dalla famiglia. La recidività nel contravvenire alla predetta disposizione comporterà per l'utente la sospensione dell'erogazione del servizio trasporto scolastico.

Per gli obblighi dell'appaltatore inerenti il personale di assistenza ed addetto alla guida impiegato nella esecuzione dell'appalto si rimanda a quanto stabilito dal successivo Art.13.

Art. 9 – Interruzione del servizio

Il servizio oggetto d'appalto è da considerarsi ad ogni effetto ricompreso tra i servizi pubblici essenziali.

L'Affidatario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni ed integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

Le vertenze sindacali dell'Affidatario devono rispettare pienamente la Legge 12/06/1990, n.146 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di sciopero dei propri dipendenti l'Affidatario è tenuto a comunicare nei termini di legge (almeno 5 giorni prima) all'utenza e all'Ente Affidante la proclamazione dello sciopero, nonché modi e tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, con preavviso scritto e con modalità idonee ed efficaci al fine di assicurare le condizioni di sicurezza a tutela dei minori utenti del servizio. In caso di sospensione dello sciopero l'Affidatario dovrà essere in grado di effettuare il servizio, previa comunicazione da effettuarsi con almeno 24 ore di anticipo.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo sia dell'Affidatario sia dell'Ente Affidante e che non si possa evitare con l'esercizio della diligenza, previdenza e perizia dovute.

In caso di accertata accidentalità che non consenta il trasporto degli alunni, la Ditta appaltatrice dovrà comunicare tempestivamente alla Amministrazione comunale l'interruzione del servizio garantendo, comunque, il successivo trasporto della giornata con onere a suo carico, con equivalente trasporto sostitutivo da effettuarsi con mezzi aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente e personale idoneo al servizio. In ogni caso la sospensione del trasporto non dovrà essere estesa al giorno successivo. Nell'eventualità che la Ditta appaltatrice non provveda a quanto indicato nel precedente periodo, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere la prestazione ad altra ditta addebitando il maggior costo all'appaltatore nei confronti del quale verrà applicata la relativa penale. Il servizio di trasporto scolastico non potrà, inoltre, essere in alcun modo modificato senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale. In caso di guasti meccanici, incidenti, malattie del personale od altri eventi fortuiti, la Ditta appaltatrice dovrà garantire la regolare prosecuzione dei servizi a propria cura e spese, senza pretendere compensi aggiuntivi di sorta e senza procurare disagi o ritardi agli utenti.

In ogni caso l'Affidatario non può sospendere il servizio eccedendo irregolarità di controprestazione.

Art. 10 - Verifiche e controlli

L'Amministrazione Comunale, al fine di valutare l'andamento del servizio, i percorsi e le eventuali nuove esigenze che insorgessero durante l'appalto, si riserva di effettuare in qualunque momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga svolto secondo quanto stabilito dal presente capitolato e dalla legislazione vigente. In particolare potranno essere effettuati controlli sul personale, sui mezzi e sulle modalità dei trasporti, per accertare che il servizio sia conforme all'appalto; in caso di accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge, se ricorre il caso, e quelle previste agli artt. 15 e 16.

Potranno essere attivate, in collaborazione con la Ditta, altre forme di verifica dell'andamento del servizio come ad esempio questionari verso gli utenti o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sul servizio. In ogni momento la Ditta appaltatrice può proporre al Comune di Folignano innovazioni che non comportino oneri per l'Amministrazione Comunale, nel rispetto del presente Capitolato, e siano funzionali a migliorare la qualità del servizio.

Per le finalità di cui al presente articolo, sarà onere della ditta fornire, all'inizio di ogni A.S. e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio

- l'elenco aggiornato degli scuolabus utilizzati ed adibiti al servizio unitamente a copia delle carte di circolazione;
- l'elenco aggiornato degli autisti e del personale di assistenza impiegati per lo svolgimento del servizio con l'indicazione del corrispondente inquadramento contrattuale.

Art. 11 - Oneri ed obblighi a carico della Ditta appaltatrice

Sono a carico della Ditta appaltatrice e compresi nel corrispettivo dell'appalto i seguenti oneri:

- a) Spese per il personale, in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti derivanti dall'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali,
- b) Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie al servizio, nonché gli oneri di adeguamento degli stessi per sopravvenute normative in corso di appalto, ivi compresi i consumi;
- c) Spese per l'uso di magazzini, tettoie, garage e quanto altro necessario al ricovero dei mezzi;
- d) Imposte e tasse;
- e) Danni a terzi o al Comune di Folignano, causati dal personale o dai mezzi della Ditta Appaltatrice, durante lo svolgimento del servizio;
- f) Danni causati dagli utenti e, in genere, da terzi, fatte salve le azioni di risarcimento nei confronti degli stessi;
- g) Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), e le spese connesse e conseguenti alla stipula del contratto ivi compresa la registrazione;
- h) Spese di accesso dalla sede dell'azienda al luogo di partenza dei diversi percorsi e viceversa;
- i) Spese qui non elencate ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio ai sensi del presente Capitolato, ad eccezione dell'I.V.A. di legge che sarà addebitata al Comune di Folignano.

Inoltre, la Ditta appaltatrice deve:

- a) provvedere per ogni anno scolastico in tempo utile per l'esecuzione del servizio di trasporto alla registrazione delle iscrizioni degli utenti al servizio stesso, pervenute all'Amministrazione comunale, mediante il software gestionale messo a disposizione dalla stazione appaltante, alla predisposizione del piano del trasporto scolastico per l'anno di riferimento sulla scorta delle iscrizioni al servizio stesso da concertare con l'Amministrazione comunale, alla redazione degli elenchi dei trasportati per ogni linea di trasporto, all'attività informativa telefonica per gli utenti da garantire durante ogni anno scolastico mettendo a disposizione una apposita numerazione e di front-office presso l'URP comunale da attivarsi con proprio personale almeno 15 giorni prima dell'esecuzione del servizio per un periodo sufficiente a garantire all'utenza informative ed assistenza adeguate prima dell'avvio del servizio stesso;
- b) eseguire il servizio entro la data prestabilita comunicata dalla amministrazione comunale;
- c) comunicare almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio e prima di ogni eventuale variazione successiva al Comune di Folignano i nomi degli autisti e degli accompagnatori impiegati oltre al nominativo del referente aziendale responsabile del servizio e del relativo recapito telefonico cellulare per essere contattabile immediatamente dalla Amministrazione per qualsiasi necessità;
- d) comunicare almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio l'elenco dei mezzi impiegati su ciascuna linea con la fotocopia dei libretti di circolazione e tagliandi RCA;
- e) dotare il personale addetto alla guida e di assistenza di cartellino di riconoscimento con foto o di altro idoneo accessorio identificativo, nonché di telefono cellulare da mantenere acceso durante il servizio ed il cui numero va comunicato al Comune di Folignano;
- f) assicurare l'immediata sostituzione nei casi di assenza dal servizio del proprio personale, nonché del personale che dovesse risultare inadatto allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, con altro personale dotato di idonea qualifica professionale;
- g) dare sollecita comunicazione al Comune di Folignano di ogni incidente o fatto che, derivante dal servizio, abbia determinato danni a persone o a cose;
- h) fornire trimestralmente al Comune di Folignano, su supporto cartaceo ed informatico, i dati relativi al servizio, quali quelli relativi alle fermate, alla percorrenza chilometrica, ai giorni e agli orari, ivi compresa ogni altra informazione utile alla verifica della rispondenza del servizio prestato alle prescrizioni capitolari e di legge;
- i) consentire l'accesso agli scuolabus delle persone incaricate per eventuali verifiche del servizio/percorso.
- j) sottoscrivere idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. ai sensi dell'art.21

E' vietato il trasporto di persone estranee non autorizzate o di studenti non compresi nell'elenco degli iscritti al servizio per ogni anno scolastico.

E' altresì vietato anticipare o posticipare le fermate di oltre cinque minuti dall'orario concordato ovvero effettuare fermate non concordate.

La Ditta, nell'espletamento del servizio, intratterrà rapporti con il Comune di Folignano e si atterrà scrupolosamente al presente Capitolato, escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio od ordini di varia natura, possano essere impartiti direttamente da organismi scolastici (fatta eccezione per le richieste di attivazione del trasporto per le escursioni didattiche che saranno comunicate dall'istituto scolastico con congruo anticipo all'appaltatore e per conoscenza al Comune), Enti o da terzi.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Autorità Giudiziaria, alla stazione appaltante e alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo deve essere assunto dalla imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'appalto. **La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto.**

L'appaltatore si obbliga a comunicare ogni variazione dei dati riportati nei certificati camerali, con particolare riferimento ai soggetti che hanno la rappresentanza legale o l'amministrazione e la direzione tecnica dell'impresa medesima.

L'appaltatore si impegna altresì ad attuare e rispettare tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e assicurare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti. **L'accertato mancato rispetto dei suddetti obblighi ex Art. 16 del presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, nr.136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura U.T.G. della provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3, comma 9 bis, L.136/2010, determina la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Art. 12 - Variazioni del corrispettivo in corso d'appalto

Il Piano annuale del Trasporto scolastico individua i percorsi all'interno del territorio servito ed è suscettibile eccezionalmente di variazioni concernenti il numero delle fermate e/o il numero complessivo annuo dei chilometri da percorrere.

Il corrispettivo offerto in sede di gara per il servizio A) rimarrà tale per l'intera durata dell'appalto, ad eccezione del caso in cui, a seguito di modifiche/ridimensionamento dell'organizzazione, del numero delle corse o della lunghezza dei percorsi, si verifichino delle variazioni dei chilometri annui previsti in aumento od in diminuzione superiori al 20%. In tal caso, il corrispettivo verrà riproporzionato tenendo conto dei chilometri eccedenti il 20% in aumento od in diminuzione sulla base del valore offerto in sede di gara.

Il corrispettivo unitario offerto in sede di gara per il servizio B) rimarrà invariato per l'intera durata dell'appalto e viene liquidato in unica soluzione al corrispettivo unitario offerto moltiplicato per il numero delle escursioni effettuate rendicontate dall'ISC "Folignano Maltignano" al termine dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 13 - Ulteriori disposizioni

La ditta aggiudicataria dovrà possedere per l'intero periodo contrattuale i requisiti di cui al D.M. 20.12.1991 n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni ed essere in regola con le disposizioni in materia di autotrasporti, specie per quanto riguarda la copertura assicurativa, e dovrà assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante dal servizio; in particolare la Ditta dovrà osservare la normativa statale, ministeriale e regionale in materia di trasporto scolastico.

La ditta dovrà attuare il servizio nel rispetto degli orari e dei percorsi indicati ogni anno scolastico contenuti nel Piano del Trasporto scolastico e di quanto stabilito dal Regolamento comunale del Servizio Trasporto scolastico approvato con deliberazione di C.C nr.9 del 21/03/2014.

Sono vietate, sotto qualsiasi forma, la cessione totale o parziale e il subappalto del contratto.

L'Affidatario, a tutela della salvaguardia dell'occupazione, dovrà garantire, compatibilmente con l'offerta formulata in sede di gara, l'assunzione prioritaria del personale dipendente in servizio già assunto dal precedente appaltatore, favorendo il passaggio dello stesso dal precedente soggetto gestore alla nuova gestione, salvo che gli stessi dipendenti non rinuncino espressamente per iscritto con lettera sottoscritta che dovrà essere trasmessa in copia anche all'Ente Affidante. In caso di passaggio a nuova tipologia contrattuale, ove questa fosse meno vantaggiosa di quella sino ad allora goduta, ai lavoratori riassunti dovrà essere in ogni caso garantito il maturato economico sino ad allora goduto.

La suddetta clausola vale anche per il personale che svolge il servizio di assistenza e vigilanza. Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti le retribuzioni del personale nonché le spese conseguenti agli oneri di cui al presente articolo ed ogni altra spesa non specificata (vestiario, etc..).

La ditta aggiudicataria è in ogni caso tenuta a mettere a disposizione il personale necessario in numero sufficiente ed in possesso dei requisiti di idoneità alla mansione previsti dalla vigente normativa. Essa dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio e prima di ogni variazione successiva, i nominativi degli autisti addetti al trasporto, nonché degli accompagnatori incaricati della sorveglianza, con l'indicazione dei titoli di studio posseduti e dell'esperienza maturata nel settore, del recapito telefonico, della tipologia di contratto e inquadramento contrattuale (monte orario, scatti di anzianità). L'elenco deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva attestante l'immunità da condanne penali con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 04/03/2014 recante "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*" ed in particolare dell'art. 2 che, introducendo l'art. 25 bis al DPR 313/2002, impone al datore di lavoro di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale a tutti coloro che il datore di lavoro intenda impiegare per lo svolgimento di attività professionali (...) che comportino contatti diretti e regolari con minori".

Il personale eventualmente utilizzato in sostituzione deve possedere le medesime caratteristiche professionali del personale sostituito. Ogni sostituzione superiore ai 7 giorni deve essere preventivamente comunicata all'Ente.

Il personale è tenuto a:

- Osservare, nell'espletamento del servizio un contegno dignitoso ed educato nei confronti degli utenti e di coloro con i quali venga a contatto in ragione del servizio stesso;
- Essere munito di distintivo di riconoscimento, riportante le generalità del soggetto e della ditta che gestisce il servizio;
- Osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente capitolato e rispettare rigorosamente i percorsi, le fermate e gli orari del servizio indicati dal proprio responsabile così come concordati con il Comune;
- Mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- Comunicare eventuali lamentele, disfunzioni, incidente e qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante, riscontrata durante il servizio, al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire al Comune;

- Segnalare al proprio responsabile, che dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune per l'adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi di utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici e comunque di comportamenti scorretti nei confronti degli altri utenti.

Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio;
- carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.)

Dovrà essere applicato quanto disposto dall'art. 15 della legge 125/2001 "legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcool correlati e delle relative linee guida stabilite dal provvedimento della conferenza Stato-Regioni del 16.3.2006, nonché le disposizioni relative all'accertamento di eventuale assunzione da parte del personale autista di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

Il Comune potrà richiedere la sostituzione del conducente assegnato qualora, comprovate testimonianze o verifiche sul mezzo rivelino l'inadeguatezza dell'incaricato rispetto alle capacità sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio.

Il personale addetto alla guida dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione alla ditta aggiudicataria di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, etc.) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, la ditta, la scuola, il Comune o viceversa.

Il personale, compreso l'accompagnatore ove previsto, osserva nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino. La ditta aggiudicataria è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione in qualità di ente appaltante. L'Ente appaltante potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, che non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio scorretto e riprovevole. La sostituzione dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile, pena la risoluzione del contratto.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. E' altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione del personale. E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs n. 81/2008). L'inottemperanza a tali obblighi, accertata dall'Amministrazione o a questa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, può essere causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 16. Resta comunque salva la possibilità per l'Amministrazione di trattenere sulle somme da corrispondere all'aggiudicatario un ammontare ritenuto adeguato a garantire l'adempimento di tali obblighi contributivi. Il pagamento in favore dell'aggiudicatario delle somme così accantonate non avverrà fino a quando l'Ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per gli accantonamenti di cui sopra la ditta aggiudicataria non potrà

opporre eccezioni e non avrà titolo ad alcun risarcimento, né potrà avanzare pretesa alcuna per interessi di qualsiasi specie.

Quando, per fatti naturali (emergenza neve, dissesti stradali, calamità naturali, ecc.) la Ditta aggiudicataria non possa espletare il servizio, la stessa deve darne immediata comunicazione al Comune. In caso di interruzione dell'attività scolastica, a qualsiasi titolo, l'Amministrazione Comunale si impegna ad avvisare la ditta aggiudicataria tempestivamente e comunque almeno 24 ore prima, quando possibile. In caso di interruzione dell'attività scolastica già iniziata, la Ditta aggiudicataria potrà ricevere la relativa comunicazione direttamente dall'Istituzione scolastica o dal Comune e dovrà attivare immediatamente il servizio per garantire il più sollecito trasporto degli utenti. Nel caso in cui per sopraggiunte avarie uno o più automezzi non potessero essere utilizzati, l'Aggiudicatario è tenuto ad avvisare immediatamente, a sua cura e spese, l'Amministrazione Comunale e gli utenti interessati e ad assicurare la tempestiva sostituzione degli stessi entro 15 minuti dal verificarsi dall'evento. Il personale viaggiante deve essere dotato di telefono cellulare o altro dispositivo adeguato al fine di garantire, ove necessario, la tempestiva comunicazione, senza l'abbandono del mezzo e dei minori trasportati.

Nei casi di sospensione od interruzione del servizio, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, la Ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di una penale, così come determinata dal successivo art. 15, nonché all'eventuale risarcimento dei danni salva, laddove ne sussistano i presupposti, la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al Comune.

Nessun ulteriore costo sarà posto a carico del Comune di Folignano nel caso in cui tali deviazioni comportino una maggiore produzione chilometrica.

Art. 14 - Deposito cauzionale definitivo

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, l'Affidatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, entro 10 giorni dalla richiesta degli uffici comunali e comunque prima della stipula del contratto una garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) del valore di aggiudicazione (IVA esclusa).

Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per gli inadempimenti contrattuali, per il pagamento delle eventuali sanzioni, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio per danni e per quanto altro imputabile all'appaltatore. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La cauzione potrà essere effettuata, oltre che in numerario o in titoli di Stato, anche a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente affidante;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- avere validità sino a 90 giorni dopo la scadenza naturale dell'affidamento.

In caso di escussione della cauzione, l'affidatario dovrà provvedere a reintegrarla entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia definitiva sarà disposta dall'Ente affidante, accertata la completezza e regolare esecuzione dell'affidamento, anche in relazione all'assolvimento da parte dell'Affidatario degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

Qualora l'Affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista e senza giustificato motivo, l'Ente affidante avrà la facoltà di rivalersi su tutta la garanzia definitiva, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

Conseguentemente alla riduzione della garanzia, per quanto al precedente capoverso, l'appaltatore è obbligato nel termine di trenta giorni a reintegrare la garanzia stessa. In caso di inadempienza la garanzia sarà integrata d'Ufficio, prelevandola dal corrispettivo dell'appalto e l'appaltatore sarà considerato inadempiente rispetto alle norme contrattuali.

Art. 15 – Sanzioni

La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio affidato, avrà l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni del presente capitolato nonché a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio stesso.

Per negligenze e deficienze accertate, che compromettano l'efficacia del servizio, il Comune di Folignano previa formale contestazione scritta, applicherà una penale nei seguenti casi:

- per mancata erogazione, anche parziale, del servizio e comunque per qualsiasi inconveniente che lo renda non usufruibile dall'utenza: penale da € 400,00 giornaliera oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dal Comune di Folignano a causa del disservizio;
- mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 100,00 per ogni inadempienza;
- ritardo nell'applicazione, dopo l'inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 300,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata;
- ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata;
- mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 400,00 ad episodio.

Qualora vengano accertati in corso di attività casi di inadempienza contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 700,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento. In caso di recidiva delle violazioni di cui ai punti precedenti le penalità saranno prima raddoppiate e poi triplicate.

Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso.

Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all'Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto mediante PEC. Il Comune di Folignano, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dall'appaltatore, ne dà comunicazione allo stesso entro il termine di trenta giorni; in caso di non accoglimento delle controdeduzioni si provvederà con atto del Responsabile del Settore ad irrogare la penale trattenendone l'importo sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l'istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture o in via subordinata sulla cauzione.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dalle altre sanzioni previste dal presente capitolato per le eventuali violazioni.

La recidività, oltre l'applicazione della terza penalità, è causa di risoluzione del contratto.

E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa statale e regionale per le violazioni alle norme sul trasporto scolastico.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

Le ipotesi di risoluzione del contratto di servizio per inadempimento, oltre quelle espressamente indicate nel presente capitolato, sono le seguenti:

- a) Sospensione o interruzione del servizio senza giustificato motivo, salvo i casi di forza maggiore;
- b) Gravi o ripetute violazioni dei patti contrattuali o delle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio o alle modalità di esecuzione dello stesso, come da capitolato, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza degli utenti;
- c) Impiego di personale inadeguato o insufficiente o privo dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato o non iscritto agli istituti previdenziali ed antinfortunistici ai sensi della legislazione vigente, mancata sostituzione del personale ritenuto inadeguato nel termine prefissato dall'Amministrazione;
- d) Mancato rispetto degli obblighi e dei termini previsti nel presente Capitolato o delle condizioni che offerte in sede di gara ne hanno determinato l'aggiudicazione;
- e) Accertata violazione dell'obbligo di applicare i contratti collettivi di lavoro al personale adibito al servizio, accertata inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie;
- f) Violazione dell'obbligo di garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro (D.lgs nr.81 del 9.04.2008 e smi);
- g) Subappalto, cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente capitolato;
- h) Manifesta incapacità o inadeguatezza, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- i) Ogni altra inadempienza, qui non esplicitamente contemplata, o circostanza che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai termini degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati l'Ente affidante notificherà l'addebito all'Affidatario, con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di dieci giorni consecutivi dalla data di notifica ½ PEC. Dopo tale data, in mancanza di risposta da parte dell'Affidatario o di presentazione di controdeduzioni non ritenute valide, si procederà alla risoluzione del contratto.

L'Ente affidante, indipendentemente dalla facoltà di risolvere il contratto per le circostanze di cui sopra, si riserva di pronunciare la decadenza in tutti i casi in cui il comportamento dell'Affidatario sia gravemente pregiudizievole per l'immagine e il decoro dell'Ente affidante e dell'interesse pubblico.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Resta comunque salvo il diritto della Amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze, potendosi rivalere in ogni caso sulla cauzione definitiva o sulle somme da corrispondere all'aggiudicatario senza bisogno di diffide e/o formalità di alcun genere, impregiudicata comunque la facoltà di agire giudizialmente per il ristoro integrale degli eventuali danni. In conseguenza della avvenuta risoluzione del contratto l'Amministrazione procederà nell'affidamento del servizio alla ditta successiva in graduatoria.

Inoltre, qualora sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio, oppure ne venga sospeso lo svolgimento per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo in condizioni di sicurezza o certezza di continuità, si può dar luogo alla risoluzione dell'appalto.

Ove, per i motivi indicati nel precedente comma, il servizio venga sospeso soltanto parzialmente, il Comune di Folignano stabilisce a quali condizioni l'appalto possa continuare ad avere corso.

Art. 17 – Recesso del contratto – Clausola CONSIP

Qualora l'Affidatario intendesse recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Ente Affidante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

Ai sensi dell'art.1671 del codice civile l'Ente Affidante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e del mancato guadagno.

Nel caso intervenga tra l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto una nuova convenzione Consip migliorativa l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad una rinegoziazione in favore della Pa.

Se l'aggiudicatario non ritiene di allinearsi l'Amministrazione non procederà alla stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n° 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012 n° 135, l'Ente Affidante, nel caso che abbia validamente stipulato il contratto per l'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura, si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto stesso, previa formale comunicazione all'Affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n° 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta a una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n° 488.

18- Modifiche organizzative e vicende soggettive dell'appaltatore

L'Affidatario si obbliga a comunicare tempestivamente all'Ente Affidante ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed esecutivi della stessa, dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del presente contratto.

L'Affidatario è inoltre tenuto a comunicare eventuali cessioni/affitti d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazioni, fusioni e/o scissioni che dovessero avvenire dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del contratto.

19-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione o recesso dal contratto

In caso di fallimento dell'Affidatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo (art. 108 del d.lgs. 50/2016) o di recesso dal contratto (art. 109 del d.lgs. 50/2016) si procederà a termini dell'art. 110 del D.Lgs n°50/2016 ss.mm.ii. Pertanto saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

In tale migliore evenienza si procederà in ordine progressivo interpellando il soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario affidatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario affidatario in sede in offerta.

Art. 20 - Pagamento del servizio

Il corrispettivo annuale per il servizio A) offerto in sede di gara, è liquidato all'appaltatore, dal competente ufficio comunale previa acquisizione d'ufficio del D.U.R.C, in dieci rate mensili posticipate entro 30 gg dalla presentazione di regolari fatture elettroniche, soggette al regime di split payment, riportanti il CIG derivato acquisito dal Comune e comunicato all'appaltatore, nonché l'indicazione del mese in cui è stato reso il servizio. Entro i successivi 30 giorni l'Ufficio finanziario provvederà all'emissione del relativo mandato di pagamento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, nr.136 e successive modifiche.

Il corrispettivo complessivo del servizio B) (determinato moltiplicando il prezzo unitario offerto in sede di gara per il numero delle uscite didattiche effettuate nell'A.S. di riferimento) sarà oggetto di fatturazione separata e liquidato, fermo restando le restanti modalità sopra indicate, in unica soluzione al termine dell'anno scolastico di riferimento, previa rendicontazione delle uscite didattiche effettuate in detto periodo dall'Istituzione scolastica.

Tutte le fatture emesse ai fini della liquidazione dovranno essere predisposte nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Le fatture non regolari saranno restituite alla ditta appaltatrice a cura dell'Ufficio competente, e i termini per la liquidazione decorreranno dal giorno di nuova presentazione delle stesse.

Con tale pagamento l'Aggiudicataria s'intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento dei predetti corrispettivi per la tipologia e il numero delle prestazioni autorizzate ed effettuate.

Si intende compresa nel corrispettivo dovuto anche la spesa per le dotazioni degli operatori e per i dispositivi di protezione occorrenti per l'espletamento del servizio.

I ritardi nei pagamenti non danno diritto alla Ditta di richiedere lo scioglimento del contratto.

L'Ente affidante, al fine di garantirsi in modo efficace circa la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti qualora siano state riscontrate gravi inadempienze contrattuali, fino a che la Ditta non si sia posta in regola.

Sui certificati di pagamento verranno automaticamente trattenute le seguenti somme:

- a) lo 0,50% della rata mensile a garanzia degli adempimenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
- b) eventuali penali previste dal presente contratto.

L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente notificata all'Ente affidante, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs 50/2016.

L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Ai sensi dell'art. 31, comma 4 della L. 98/2013, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

Nel caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento di DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Ente affidante direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente Affidante paga anche in corso di esecuzione del servizio direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs 50/2016.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 21 - Responsabilità-polizze RCA—RCT./RCO

La ditta aggiudicataria risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone, ivi compresi i trasportati, o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, anche oltre i massimali previsti nella polizza assicurativa sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Per la responsabilità della ditta aggiudicatrice si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate. L'impresa aggiudicataria costituisce e consegna all'Ente appaltante prima dell'avvio del servizio idonee polizze stipulate presso primaria compagnia assicuratrice a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata relative a:

1)Mezzi utilizzati per il servizio di cui all'art. 3 del presente capitolato: *i mezzi utilizzati per il servizio devono essere in regola con l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (R.C.A.), ai sensi della legge n. 990/1969 e s.m.i. per un importo adeguato con massimali per sinistro non inferiore a €30.000.000,00 per singolo mezzo, ferma restando l'intera responsabilità dello stesso anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati;*

2)Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (R.C.T./R.C.O.): *a ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. degli autobus, l'aggiudicatario dovrà munirsi a proprie spese di idonea copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata. La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:*

– *dovrà essere stipulata o estesa con riferimento all'appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Folignano, ricomprendendo nel novero dei terzi l'amministrazione comunale;*

– *dovrà avere una durata pari a quella dell'appalto affidato;*

– *dovrà prevedere massimali annui non inferiori ai seguenti*

R.C.T. per sinistro, limite per persona, limite per danni a cose €10.000.000,00=

R.C.O. per sinistro, limite per persona €5.000.000,00=;

– *dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.*

Qualora l'appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra indicato, potrà ottemperare agli obblighi contrattuali corredando le medesime di appendice dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti indicati nel presente articolo e il vincolo per tutta la durata dell'appalto a favore del Comune di Folignano.

I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'appaltatore. Le polizze saranno mantenute in vigore per l'intero periodo dell'appalto, dalla data di effettivo avvio del servizio fino alla data del certificato di regolare esecuzione.

La Ditta aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche quando non ne sia derivato alcun danno. La piena osservanza delle prescrizioni del capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della ditta aggiudicataria per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.

Art. 22 – Transazione e Controversie

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto dell'art. 208 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ove non si proceda alla transazione di cui al precedente articolo, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non saranno deferite ad arbitri ma verranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Ascoli Piceno.

Art. 23 - Spese contrattuali e di pubblicità legale del bando e dell'avviso di gara

Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, comprese le spese contrattuali, di registrazione e comunque inerenti e conseguenti al presente capitolato e al successivo contratto di servizio, sono a carico della Ditta aggiudicataria. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art.24- Tutela della privacy

L'Affidatario, a totale suo carico, è tenuto all'osservanza delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni).

L'Affidatario del servizio è responsabile esterno del trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo del soggetto in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, quale Responsabile del trattamento dati.

Il predetto Responsabile:

- a) opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Ente affidante;
- b) attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, tecnologiche necessarie per la protezione dei dati;
- c) è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
- d) consegna all'Ente affidante copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
- e) provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n. 196/2003. L'Affidatario, il Responsabile e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori disposizioni che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto. In ogni caso:
 - a) i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
 - b) l'Affidatario dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
 - c) è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei destinatari, previa autorizzazione del Titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al Titolare);
 - d) è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
 - e) i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento.

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

Art. 25 - Rinvio a normativa generale

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente, statale e regionale, in materia di trasporti di persone, con particolare riferimento alla L.R. Marche n. 45 del 24.12.1998 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni, al D.M. 31/1/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore tra cui il D.M. 448/1991 e il D. Lgs. 22.12.2000 n. 395 e smi, in materia di appalti di servizi, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e smi, nonché al Codice Civile in materia di contratti, alle norme di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 04/03/2014 ed in particolare l’art. 25 bis al DPR 313/2002”
